



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE"

P.le Placido Rizzotto Tel. 0924-901344 Fax. 0924- 934233

Posta certificata: TPIS032001@pec.istruzione- E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it

Sito web: liceicastelvetrano.edu.it

C.F. 90021080818

91022 CASTELVETRANO (TP)

Ai Sigg. Docenti

Polo Liceale

I.I.S.S. Cipolla Pantaleo Gentile

Castelvetrano

Oggetto: Indicazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali

Tutti i docenti coinvolti nel processo di valutazione dovranno tenere presenti i criteri generali previsti dalla normativa corrente sugli scrutini ed esami e sull'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi del triennio e tenere ben presente che:

- i voti sono proposti dagli insegnanti nelle singole discipline;
- la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio di Classe, che deve tener conto di tutti gli elementi che concorrono alla valutazione del percorso formativo compiuto dallo/a studente/ssa nel corso del periodo dell'anno scolastico (per la valutazione intermedia) e dell'intero anno scolastico (per la valutazione finale), in riferimento alla situazione di partenza, compresa la valutazione del percorso PCTO per gli studenti del triennio;
- è consentita la promozione alla classe successiva solo in presenza di una valutazione di 6 in tutte le discipline e nel comportamento, che fa media;
- è consentita l'ammissione all'Esame di stato in presenza di almeno 6 in tutte le discipline. Il consiglio di classe può deliberare l'ammissione anche con una insufficienza in una disciplina, ma dovrà motivare la propria scelta (C. M. 3050 del 4 ottobre 2018 – O.M 67/2025). Per la determinazione del livello di sufficienza, è opportuno tenere conto del:

- progresso dello studente rispetto alla situazione di partenza,
- rapporto tra livello di apprendimento dello studente e classe di appartenenza,

- raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curriculum, così come individuati dai dipartimenti disciplinari.

Pertanto, i docenti dovranno

- tenere debitamente conto dell'andamento didattico, delle verifiche e degli esiti formativi, **compresi gli esiti delle attività di recupero, sostegno, potenziamento e delle attività progettuali debitamente certificate;**
- tenere, altresì, in debito conto i progressi effettivamente compiuti dagli studenti rispetto alla situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l'assiduità e la proficuità nelle attività didattiche, in quelle di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli consigli di classe e attivate nelle diverse forme, previste dal PTOF per il superamento delle carenze formative;
- tenere conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e del raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna disciplina (secondo le indicazioni dei competenti dipartimenti) e dei risultati dei PCTO per gli alunni del triennio.

Precisazioni riguardo al calcolo delle assenze

Si riportano qui di seguito alcuni estratti della normativa ministeriale relativamente alla quota delle assenze in funzione della validità dell'anno scolastico:

DPR 122/2009 - *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".*

CM 20/2011 – *Finalità: "Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento."*

Per l'accesso alla valutazione in sede di scrutinio finale, in base al DPR 122/2009 e alla CM 20/2011, a ciascuno studente è richiesta pertanto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato.

Inoltre, l'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che

"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali..... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Rientrano nel numero delle ore di assenza da sottrarre al monte ore annuale:

- attività extracurricolari in orario scolastico previste dal piano delle attività (cineforum, campionati studenteschi, visite guidate, uscite didattiche, assemblee di Istituto, partecipazione Consulta Provinciale degli studenti)
- partecipazione alle iniziative di orientamento universitario organizzate dall'istituto
- partecipazione attività PCTO
- partecipazione esami esterni per certificazioni o concorsi
- partecipazione gare sportive a livello agonistico organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

Inoltre, sulla base di quanto disposto dal DPR 122/2009 e dalla CM 20/2011, rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, qualora venga superato il limite massimo di ore di assenze, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede in ogni caso che

“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.” “Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe”. (CM 20/2011)

Valutazione alunni con disabilità o con DSA

Per gli alunni con disabilità certificate dalla legge n. 104 del 1992 si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con DSA, ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

NON AMMISSIONE

- Studenti che registrano da quattro insufficienze in poi (voto pari o inferiore a 5)

Il consiglio di classe procede, in sede di scrutinio, alla stesura di un'analitica illustrazione dei motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (DEBITI)

- Studenti che registrano fino ad un massimo di tre insufficienze.

In caso di sospensione della formulazione del giudizio finale è data comunicazione scritta alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze ed abilità, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto di verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La comunicazione viene effettuata tramite RE

INDICAZIONI RELATIVE AL PCTO

In vista degli adempimenti finali, si invitano i Tutor interni dei PCTO delle classi quinte a redigere la modulistica relativa ai PCTO, di seguito indicata:

- la Scheda riepilogativa del progetto; -
- il Registro delle firme, compilato e firmato;

Tali documenti dovranno essere consegnati alla commissione PCTO, debitamente compilati e sottoscritti, entro e non oltre il giorno 20/05/2025. Si raccomanda pertanto, per esigenze organizzative, di concludere tutte le attività di PCTO, salvo laddove diversamente previsto, entro il mese di maggio 2025. Nella scheda riepilogativa e nella scheda di valutazione il Tutor interno annoterà eventuali ulteriori esperienze, riconosciute e valide ai fini del PCTO, svolte dai singoli alunni.

PCTO ED ESAMI DI STATO

Secondo l'O.M. 67 del 31 marzo 2025, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni coloro che abbiano svolto i PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (art. 3 c. 1).

Si fa presente che una parte del colloquio degli Esami di Stato prevede l'esposizione delle attività relative ai PCTO, come previsto dalla normativa vigente (O.M. 67 del 31 marzo 2025, art. 22 c. 2, lettera b), secondo la quale occorre dimostrare « di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO/attività assimilabili con riferimento al complesso del percorso effettuato». Gli studenti saranno perciò guidati dai propri Tutor interni del PCTO, in collaborazione con i docenti Tutor dell'Orientamento ed il coordinatore della classe, alla stesura della relazione e/o elaborato multimediale, che contenga una descrizione dell'esperienza effettuata, delle competenze acquisite.

Della presente circolare i coordinatori daranno puntuale lettura agli studenti interessati.

Lo schema della relazione finale anche sotto forma di prodotto multimediale, a cura degli studenti delle classi quinte, da adattare in base alle singole esigenze, sarà fornito agli studenti dai tutor di PCTO assegnato alla classe.